

C O M U N E D I M O N T E C A R L O

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O SOGGETTE A
SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO

DL.vo n. 15.11.1993, n. 507

Approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 10.06.1994.

Integrazioni con Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del
30.03.2001

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
(art. 40 DL.vo 507/93)

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitu' di pubblico passaggio di cui al Capo II del DL.vo n. 507/93, come previsto dall'art. 40 comma 1 del medesimo decreto, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

I rapporti tra contribuente ed Ufficio Tributi sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
(art. 43 DL.vo 507/93)

1- Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del DL.vo 507/93 in base alla popolazione residente al 31/12/1994 - quale risulta dai dati pubblicati dall'istat - che di n. 4.218 abitanti, questo comune appartiene alla classe V.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA
(art. 39 DL.vo 507/93)

La tassa dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

ART. 4 - OGGETTO DELLA TASSA
(art. 38 DL.vo 507/93)

1. Conformemente a quanto stabilito dal DL.vo n. 507/93 e successive modificazioni introdotte con in DL.vo n. 566/93, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa

3. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

5. Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

ART. 5 - TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

(art. 40 DL.vo 507/93)

1. Per ciascuna occupazione la tassa applicata secondo le tariffe stabilite da questo comune.

ART. 6 - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

(art. 42 DL.vo 507/93)

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ART. 7 - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

(art. 42 DL.vo 507/93)

1. Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 4 sono classificate in due categorie di cui alla deliberazione del C.C. n. 45 del 10.06.1994.

2. La tassa commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di

riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

La misura della tassa corrispondente alla seconda categoria viene ridotta al 40% della tariffa prevista per la prima classe.

3. Le superfici eccedenti i metri mille quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento ex art. 42 DL.vo 507/93.

ART. 8 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO (art. 44 DL.vo 507/93)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il sottosuolo la tariffa ridotta al 50%.
Per le occupazioni effettuate con tende fisse o retrattili di cui all'art. 44 del D.Lvo 507/93 è prevista la riduzione al 30%.

2. Si presumono per la loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili, che comunque proiettino sul suolo.
- b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale.
- c) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi.
- d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti suo suolo e collegati alle reti stesse nonche' con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci.
- e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburanti e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

2. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, la tassa ridotta al cinquanta per cento.

3. Per le occupazioni effettuate con tende di cui all'art. 44, comma 2 DL.vo 507/93, non prevista la riduzione di cui al precedente comma essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.

ART. 9 - ESENZIONE DALLA TASSA
(art. 49 DL.vo 507/93)

1. A norma dell'art. 49 del DL.vo n. 507/93 sono esenti dal pagamento della tassa:

- *a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie e Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86, n. 917, nonche' da enti modrali ed associazioni di volontariato (Misericordia, Donatori di sangue, Croce verde, Avis, ecc) per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita' educazione, cultura e ricerca scientifica; sono altresì esonerati dalla tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quarati.
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza purchè privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci,
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune, al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

*
ART. 10 - RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico di cui al presente Regolamento sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada.

2. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il

v

* retro

L'art. 9 lettera a) secondo capoverso :

" sono altresì esonerati dalla tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i dieci metriquadrati"

è così modificato:

" sono altresì esonerate dalla tassa le occupazioni non eccedenti i dieci metriquadrati effettuate da partiti politici e organizzazioni sindacali"

All'art. 9 è aggiunto:

lettera h) Sono esenti dal pagamento della Tassa tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 regolarmente iscritte all'Anagrafe Unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze . Sono in ogni caso considerate ONLUS, ai sensi del comma 8 del citato art. 10, gli organismi di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritti nei registri regionali.

Le organizzazioni sono comunque tenute all'osservanza di quanto prescritto dall'art.12 del presente Regolamento e dovranno presentare documentazione idonea ad attestare il riconoscimento della qualifica di ONLUS per fruire dell'esenzione di cui alla presente lettera.

lettera i) Sono esenti dal pagamento della Tassa le Occupazioni temporanee di durata non superiore a trenta giorni effettuate da Comitati, Associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica , diverse dalle ONLUS e dagli organismi indicati alla lettera A, operanti nel territorio comunale per manifestazioni e iniziative di promozione e valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio patrocinate, promosse, organizzate dall'Amministrazione Comunale."

suolo pubblico o soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area o di area privata soggetta a servitu' pubblica deve farne richiesta in carta legale al sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruire allegando, se necessario, il progetto dell'opera in triplice copia, contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

Il Sindaco o l'Assessore da lui formalmente delegato, previo parere del funzionario responsabile ai sensi del successivo art. 24.

3. In caso di presentazione di piu' domande per la stessa area a parita' di condizioni, la prioritá di presentazione costituisce preferenza, cosí come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce. Negli altri casi viene data preferenza alla domanda con data di arrivo al protocollo antecedente; in caso di assoluta contemporaneitá viene deciso mediante sorteggio alla presenza dei concorrenti.

4. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilitá, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizie ecc) e che a richiesta dovra' esibire.

5. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potra' prevedere appositi canoni, cauzioni, nonche' disciplinari ai sensi e nei modi di legge. Per le occupazioni che comportino lavori di rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, e in ogni caso in particolari circostanze, potrà essere prescritta la costituzione di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

6. Per le occupazioni temporanee di breve durata di marciapiedi, strade e piazze, debbono essere tenute in considerazione le esigenze della circolazione stradale.

7. E' vietata in ogni caso la concessione a terzi.

8. Per situazioni di emergenza o comunque in presenza di necessitá di eseguire lavori senza indugio, l'occupazione puó essere effettuata dall'interessato prima dell'emissione dell'autorizzazione o concessione, che verrá rilasciata successivamente a sanatoria. Nel caso specifico, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune. Se dal successivo accertamento d'ufficio non risulteranno le condizioni di urgenza, verranno applicate le sanzioni per l'occupazione abusiva.

ART. 11 - REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI
(art. 41 DL.vo 507/93)

La revoca di concessioni o autorizzazioni è sempre dovuta a motivi di pubblico interesse e viene effettuata dal Sindaco con apposita ordinanza.

L'ordinanza di revoca deve prevedere :

- la motivazione della revoca;
- la disposizione di sgombero e la riduzione in pristino del suolo occupato;
- un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del suolo occupato;
- l'avvertenza che nel caso di mancata osservazione delle disposizioni suddette si procederà alla esecuzione d'ufficio, salvo rivalsa sull'inadempiente per il rimborso delle spese sostenute, da effettuarsi prioritariamente con prelievo dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio della concessione.

2. Il provvedimento di revoca è insindacabile da parte del concessionario e costituisce obbligo per lo stesso di ripristino del suolo, di trasporto altrove degli eventuali materiali di rifiuto o di sistemazione e pulizia dei luoghi occupati.

La revoca della concessione dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi. Copia dell'atto di revoca viene trasmessa al funzionario responsabile che emette il provvedimento di rimborso entro 90 giorni dalla data di protocollo di arrivo della richiesta.

ART. 11 bis - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

La decadenza dalla concessione avviene:

1. per mancato adempimento da parte del concessionario delle condizioni imposte nell'atto di concessione o di norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento;
2. per mancata esecuzione della concessione nei sei mesi successivi alla data di rilascio;
3. per passaggio del bene concesso dal demanio al patrimonio disponibile del Comune o dello Stato, Regione o Provincia.

Per la decadenza si segue la stessa procedura prevista per la revoca di cui all'articolo precedente.

ART. 11 ter - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Per ragioni di pubblico interesse può essere disposta da parte del Sindaco, con un'ordinanza motivata, la sospensione della concessione.

La sospensione non può essere di durata superiore a 30 giorni. La durata superiore comporta la revoca della concessione.

La sospensione non comporta indennizzo o rimborso alcuno a favore

del concessionario.

**ART. 12 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.**

(art. 50 DL.vo 597/93)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli allo uopo predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per il l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante il versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo il versamento deve avvenire entro il 31 gennaio, salvo conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo con denuncia cumulativa.

2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Sono comunque escluse dall'obbligo delle denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento - di cui al comma 3 del presente articolo - le occupazioni poste in essere in

occasione di fiere, festeggiamenti, mercati, iniziative culturali e sociali.

ART. 13 - PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo carrabile misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Per la loro oggettiva funzionalità e specificità si considerano assimilati ai passi carrabili - e, come tali soggetti a tassazione - quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per metri 1, ancorché la profondità stessa risultasse superiore a metri 1.

4. Per passi carrai costituiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta la occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50%.

7. Per i passi carrai costituiti direttamente sul comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili o non utilizzati da proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa e' ridotta al 30%.

9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in conto corrente postale intestato al Comune, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale sara' effettuata a spese del richiedente.

ART. 14 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 15 - OCCUPAZIONI CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa per le occupazioni del suolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere seggiovie e funivie - ad esclusione delle reti di erogazione dei pubblici servizi - e' determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, con tariffa **stabilita da questo Comune**

2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi il carattere temporaneo, l'importo della tassa e' determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.

3. Ove il comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

4. Per le occupazioni temporanee l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria con tariffa stabilita da questo Comune.

5. La tassa per le occupazioni realizzate con cavi, conduttore, impianti o con qualsiasi altro manufatto di aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinata in base al numero delle utenze calcolate al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo le tariffe vigenti per i Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, pari a Lire 1.500 per utenza, rivalutate annualmente secondo gli

indici Istat. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non potrà essere inferiore a Lire 1.000.000.

ART. 16 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annua secondo le tariffe stabilite da questo Comune.

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita' la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita da questo Comune viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa e' applicata autonomamente per ognuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 17 - APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annua nella misura predisposta da questo Comune.

ART. 18 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali o sotterranei compreso il deposito di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari (per il periodo di esposizione) esposizione di merci sulla pubblica via, sui marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attivita' artigianali o industriali;
- f) impianti portainsegne reclami e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a cio' destinate dall'Amministrazione comunale;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART. 19 - CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE

1. Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitu' pubbliche o di pubblico passaggio si osservano le modalita' previste dal seguente regolamento.

2. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonche' gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

3. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione comunale la facolta' di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche soggette a servitu' pubblica.

4. Nessun diritto di preferenza puo' essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozi e per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.

5. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile; ne e' vietata la subconcessione

ART. 20 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa commisurata alla superficie occupata ed graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa e' ridotta nella misura del 50%.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque in aree pubbliche gia' occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Alle occupazioni con tende e simili non si applica la riduzione di cui al successivo comma 11 del presente articolo essendo la fattispecie agevolativa gi' espressamente disciplinata dalla legge.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo e' aumentata del 25%, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma due del presente articolo e' ridotta dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

6. Per le occupazioni temporanee per i fini di cavi e impianti in genere la tariffa e' ridotta del 50%.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive, sportive e sociali, la tariffa ordinaria di cui al comma due del presente articolo, e'

ridotta dell'80%.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa ordinaria è ridotta del 50%. Per tali occupazioni può essere stipulata una convenzione e la riduzione della tariffa al 50%.

9. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è stabilita come indicato all'art. 45 del DL.vo 507/93.

10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa ridotta del 50%.

11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà'.

12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 21 - ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE

Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso richiamo alle procedure indicate all'art. 51 del DL.vo 507/93.

Ciascun contribuente, nell'esercizio del Diritto d'interpello riconosciuto dallo Statuto del contribuente, può inoltrare per iscritto all'Ufficio Tributi Comunale, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello ogni qual volta vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, ex art. 10, comma 3, legge 212/2000. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste per le singole imposte.

Nel caso di somme accertate e/o liquidate, è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del debitore originario, secondo il principio generale del diritto Tributario Tutela dell'integrità Patrimoniale introdotto con lo Statuto del Contribuente. La domanda di assunzione del debito altrui e la conseguente accettazione da parte del debitore originario devono essere contestualmente depositate presso l'Ufficio tributi, affinché il Funzionario Responsabile possa annotare l'accollo su di un apposito registro cronologico.

Gli avvisi di accertamento e liquidazione, secondo il principio generale del diritto tributario Chiarezza e Motivazione degli Atti introdotto con lo Statuto del Contribuente, devono tassativamente indicare l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di tutela. La richiesta di riesame sospende i termini di esecutività dell'atto; la remissione in termini decorre dal

Accumulabile con la riduzione prevista x occupazioni che superano i 15 giorni

momento dell'avvenuta conoscenza da parte del contribuente dell'esito del riesame, previsto entro 60 giorni dall'istanza avanzata dal contribuente.

Nel caso di omessa denuncia o di omesso versamento della tassa annuale o anche solo di omesso pagamento di una singola rata entro il normale termine di scadenza, il contribuente può usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, ex D.L.vo 18.12.1997, n.471, art. 13, se nei 30 giorni successivi presenta la denuncia od effettua il versamento dell'imposta dovuta. L'istituto è applicabile anche nel caso di occupazioni temporanee.

ART. 22 - SANZIONI

A decorrere dagli atti notificati a far data dal 1^a aprile 1998 si applicano le previsioni sanzionatorie così come novellate dal D.Lvo 18.12.1997, n.473, art.12.

ART. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa potrà essere gestito come previsto dall'art. 25 del DL.vo n. 507/93:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze così come previsto dall'art. 32 del citato DL.vo 507/93.

2. Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione, si rimanda espressamente alle norme stabilite dagli articoli 25,26,27 e 28 del DL.vo 507/93.

ART. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 25 - CONTRAVVENZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sara' punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia urbana.

ART. 26 - CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla competente **Commissione Tributaria Provinciale** secondo il disposto dell'art. 80 del DL.vo 546/92, recante "disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nello art. 30 della legge n. 413/91.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 2001.

Ufficio Tributi



COMUNE DI MONTECARLO

PROVINCIA DI LUCCA

Allegato A)

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche.

CATEGORIA PRIMA

CAPOLUOGO: Via Roma - Via Carmignani - Piazza F. Carrara - Piazza Garibaldi - Piazza Carmignani - Via Nuova

SAN SALVATORE: Piazza Bertini - Piazza Matteotti - Via Don Minzoni - Via B. Buozzi

SAN GIUSEPPE: Piazza della Liberta'

TURCHETTO: Piazza P. Nenni

CATEGORIA SECONDA

Tutte le vie e piazze escluse quelle sopra elencate:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Corte Carrali | - San Salvatore |
| Via A. Moro | - Turchetto |
| Via Anguillara | - San Salvatore |
| Via Benevici | - Montecarlo |
| Via Bozzo alla Rena | - San Salvatore |
| Via Cairoli | - Montecarlo |
| Via Carli | - Montecarlo |
| Via Carlo IV | - Montecarlo |
| Via Cercatoia Alta | - Montecarlo |
| Via Cerruglio | - Montecarlo |
| Via Colmata | - Montecarlo |
| Via Contea | - San Salvatore |
| Via dei Cavalli | - Montecarlo |
| Via dei Macelli | - Montecarlo |
| Via del Chiasso | - Montecarlo |
| Via del Fontanino | - Montecarlo |
| Via del Fosso | - Montecarlo |
| Via del Marginone | - San Salvatore |
| Via del Molino | - Montecarlo |
| Via del Tredici | - San Salvatore |
| Via della Collegiata | - Montecarlo |
| Via della Ponte | - Montecarlo |
| Via della Pace | - Montecarlo |
| Via della Poltroniera | - Montecarlo |
| Via della Stazione | - Montecarlo |
| Via delle Mura | - San Salvatore |
| Via di Bilucio | - Montecarlo |
| Via di Centi | - Montecarlo |
| Via di Mazzone | - Montecarlo |

P. 274 L. 1974



COMUNE DI MONTECARLO
PROVINCIA DI LUCCA

- | | |
|------------------------|-----------------|
| Via di Montecarlo | - Montecarlo |
| Via di Montechiari | - Montecarlo |
| Via di Paolino | - San Salvatore |
| Via E. Berlinguer | - Turchetto |
| Via Forrone | - San Salvatore |
| Via Fortezza | - Montecarlo |
| Via Fortino | - Montecarlo |
| Via Lorenzini | - Montecarlo |
| Via Mammianese Sud | - San Salvatore |
| Via Mammianese Nord | - San Salvatore |
| Via Marcucci | - San Salvatore |
| Via Mattonaia | - San Salvatore |
| Via Micheloni | - Montecarlo |
| Via Poggio Baldino I | - Montecarlo |
| Via Poggio Baldino II | - Montecarlo |
| Via Ponte in canneto | - San Salvatore |
| Via Romana | - Montecarlo |
| Via San Giuseppe | - Montecarlo |
| Via San Martino | - Montecarlo |
| Via San Piero | - Montecarlo |
| Via Stefanini | - Montecarlo |
| Via Traversa Marginone | - Montecarlo |



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

OCCUPAZIONI PERMANENTI

| RIFERIMENTI | CLASSE DI RIFERIMENTO | |
|---|-----------------------|-----------|
| | I CLASSE | II CLASSE |
| Occupazione suolo comunale | 19,32 | 11,59 |
| Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale | 9,66 | 5,80 |
| Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico | 5,80 | 3,48 |

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – tariffe giornaliere

| TIPOLOGIA | CLASSE DI RIFERIMENTO | |
|--|-----------------------|-----------|
| | I CLASSE | II CLASSE |
| Occupazione suolo comunale | 1,13 | 0,57 |
| Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale | 0,57 | 0,34 |
| Occupazione con tende | 0,34 | 0,21 |
| Occupazione per fiere, festeggiamenti escluse quelle indicate al punto successivo | 1,42 | 0,85 |
| Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante | 0,23 | 0,13 |
| Occupazione di sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture, cavi.... | 0,57 | 0,34 |
| Occupazioni con autovetture di uso privato su area a ciò destinata dal Comune | 1,13 | 0,68 |
| Occupazioni realizzate da ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto | 0,57 | 0,34 |
| Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia | 0,57 | 0,34 |